



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE**

**INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 13/2015**

Udienza P.U. 12 .11.2015

N. SEZ. 3355/15

Presidente: AnIello NAPPI

Relatore: Paolo Antonio BRUNO

Ricorrente: Flavio GIOVAGNOLI

N. R.G. 23955/2015

P.M.: dott. Gabriele MAZZOTTA

**Questione esaminata:** Se, a seguito, della modifica dell'art. 2621 cod. civ., introdotta dall'art. 9 legge 27.5.2015 n. 69 anche mediante la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile.

**Soluzione adottata: Affermativa.** Nell'art. 2621 c.c. Il riferimento ai "fatti materiali" quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi.

Riferimenti normativi: art. 2621 cod. civ. .art. 223 comma 2, n. 1 legge fall.

**Precedenti giurisprudenziali:** sent. Va Sezione Penale n. 33774/15 Crespi+10

Visto del Presidente Titolare

Corte Suprema di Cassazione  
Sez. V<sup>^</sup> Penale

Depositata in Cancelleria  
Roma, li 13 NOV. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Carmela Lanzuse